Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA
Il Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Al Sig. Presidente

Prof. Francesco MERLONI

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE OVEST DI ANDRIA DAL KM 43+265 AL KM 49+568". ESPOSTO.

Il sottoscritto Consigliere Regionale della Puglia, dott. Nicola Marmo, in riferimento al contratto di lavori avente ad oggetto "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE OVEST DI ANDRIA DAL KM 43+265 AL KM 49+568" CUP: J81B12000540001. \ CIG: 534833627D., la cui procedura è stata indetta dalla Provincia di Barletta- Andria- Trani nel 2013.

Con il presente esposto, si vuol portare a conoscenza di Codesta Autorità Nazionale Anticorruzione quanto di seguito, sommariamente, riassunto:

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione n.62/2011, il CIPE stanziava una somma complessiva di € 27.500.000 per il "*COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE OVEST DI ANDRIA DAL KM 43+265 AL KM 49+568*", trasferiti nel 2013 nelle casse dell'Amministrazione provinciale;
- Nello stesso anno, con Deliberazione di Giunta n.43/2013, la Provincia BAT approvava il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori, a venti ad oggetto: *"S.P. 2 - COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE OVEST DI ANDRIA DAL KM 43+265 AL KM 52+295", seguito da a*ltri elaborati progettuali preliminari, perdi più, rubricati con differenti denominazioni. Alla luce di tali modifiche, l'Ente adottava la successiva Deliberazione di Giunta Provinciale n.83/2013;
- Quest'ultima versione del progetto preliminare costituiva il punto di partenza per la **Determinazione Dirigenziale n.269/2013** (**istruita in data 02/10/2013 e riportante data 26/11/2013**), con cui veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, aggiudicati alla ditta "Doronzo Infrastrutture s.r.l.".

CONSIDERATO CHE

- L'aggiudicatario presentava un progetto definitivo, oggetto di numerosi interrogativi da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, tutti rappresentati nelle 2 conferenze di servizi, svoltesi rispettivamente nel 2014 e nel 2018, i cui verbali sono allegati al presente esposto;

Via G. Gentile 52 - 70126
Uffici: Tel. 080/5402004 – mail: gruppoforzaitaliaregionepuglia@gmail.com
Ufficio Stampa: tel. 080/5402733 – mail: ufficiostampagruppofipuglia@gmail.com

- La soluzione progettuale sembrerebbe identica ad un vecchio progetto dell'ANAS, risalente a oltre 30 anni fa che non solo non veniva mai realizzato, ma nemmeno contemplato negli strumenti di pianificazione regionali e comunali, come ad esempio il Piano Regolatore Generale della Città di Andria del 1995;

- È opportuno, in questa sede, sottolineare le numerose obiezioni sollevate nel corso della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dagli Enti preposti alla tutela Ambientale, come l'Autorità di Bacino, nonché dalla Soprintendenza ai Beni Culturali che ha evidenziato la contiguità dell'opera da realizzare con alcuni siti risalenti a diverse epoche storiche dal Neolitico sino al periodo postunitario;
- La stessa Carta di rischio archeologico, relativa al Progetto e ad esso allegata, evidenzia un grado di rischio medio per l'intero progetto, con numerosi e specifici tratti a rischio alto e caratterizzata dalla presenza di testimonianze di insediamenti umani di varie epoche storiche. Una maggiore e più estesa criticità, classificata come alta nella citata Carta di rischio, deriva dall'interferenza per il tratto compreso tra i km 4 e 6 (dove è anche prevista la realizzazione del cavalcavia 2) in prossimità del sito archeologico di Monte Faraone, caratterizzato da una frequentazione di età Neolitica e dell'età del Ferro, quest'ultima documentata da cerchie murarie concentriche e da tumuli funerari. Il tratto suddetto insisterebbe anche a ridosso del Tratturello Regio - Via Traiana, corrispondente all'antica via imperiale romana, dove la ricognizione archeologica ha riscontrato la presenza di "un'ampia area di dispersione di materiale archeologico". Alla luce anche di queste osservazioni, è stata attivata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura conciliativa del dissenso tra amministrazioni prevista dalla legge n.241/90;
- In quella sede, il Comune di Andria ha manifestato una prima contrarietà all'opera, depositando una Relazione Tecnica con la seguente nota del Sindaco: «*In considerazione di quanto sopra riportato (RELAZIONE TECNICA) si evidenzia in modo chiaro che la realizzazione dell'opera presenta evidenti criticità, non a caso la soluzione progettuale è stata concepita oltre vent'anni fa. Attualmente occorre tenere presente gli indirizzi di tutela del PPTR e delle componenti paesaggistiche, storiche, morfologiche ed ambientali già evidenziate dalla Soprintendenza. Alla luce di quanto sopra rappresentato, pertanto, si ritiene opportuno procedere con una più articolata valutazione di scenari alternativi che siano meno impattanti sul territorio comunale sia dal punto di vista ambientale, storico e archeologico sia dal punto di vista della tutela delle realtà produttive, andate consolidandosi nel tempo, che sarebbero stravolte dalla presenza del nuovo tracciato stradale. Si auspica una più approfondita valutazione di scenari alternativi in COERENZA CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.*»
- Secondo quanto si evince, invece, nella nota n.77 del 09/04/2018 dell'Autorità di Bacino, il tracciato della nuova bretella della tangenziale, così come proposto nelle ultime versioni, attraverserebbe una zona ad alta pericolosità idraulica a causa della presenza di diverse lame e canali antropici, che conducono le acque meteoriche dalla Murgia al mare, attraversando la città di Andria

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- L'intera procedura è stata avviata senza che il Comune di Andria approvasse la variante al Piano Regolatore Generale esistente, condizione essenziale per la realizzazione dell'opera visto che il tratto stradale ricade nel territorio andriese. A questo punto, la domanda è legittima: È ammissibile che un Ente decida di bandire una gara e, per giunta, aggiudichi la progettazione e l'esecuzione dei lavori, senza attendere che l'altro Ente, competente in via

esclusiva a norma dell'art.42 del D.lgs. n.267/2000, si esprima sulla variante al proprio Piano Regolatore Generale?

- La predetta obiezione, però, non è l'unica. Anzi ve ne sono altre due di pari importanza rinvenienti rispettivamente dal Codice dell'Ambiente e dal PPTR;
- L'articolo 22, comma 3 lett.d), del Codice dell'Ambiente, infatti, prevede che lo studio di impatto ambientale contenga anche "*una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*". In tal senso il progetto dell'aggiudicatario risulta essere carente proprio della c.d. "opzione zero", prescritta dalla normativa vigente;
- L'articolo 95, comma 1, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, di seguito PPTR, prevede che: "**Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione".** Nel caso di specie, il progetto non ha scontato nemmeno la procedura di autorizzazione prevista da anzidetta norma;
- Lo scorso 16 ottobre 2018, La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato il proprio via libera alla Valutazione di Impatto Ambientale. Questa decisione, purtroppo, non ha tenuto conto dei predetti vizi caratterizzanti la procedura, su cui pende un ricorso al TAR, uno al Presidente della Repubblica e un ordine del giorno, approvato dal Consiglio Comunale in data 19/04/2019, che all'unanimità si è espresso contro la realizzazione dell'opera de quo.
- Secondo quanto riportato negli allegati al progetto definitivo, le ditte destinatarie dell'esproprio per la realizzazione della "nuova tangenziale" sarebbero circa 460, molte di queste hanno già formalizzato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, mentre altre associazioni hanno presentato un apposito Ricorso al Capo dello Stato.

Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto Consigliere Regionale chiede che vengano attivate le verifiche di competenza di Codesta Autorevole Autorità al fine di verificare la legittimità della procedura e degli atti adottati.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Nicola MARMO

Via G. Gentile 52 - 70126
Uffici: Tel. 080/5402004 – mail: gruppoforzaitaliaregionepuglia@gmail.com
Ufficio Stampa: tel. 080/5402733 – mail: ufficiostampagruppofipuglia@gmail.com